

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Indicazioni operative in materia di TRATTAMENTO DATI

Riferimenti Normativi e contenuti

Il riferimento normativo è il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 a cui segue la nota MIUR 011 dell'8-1-2022.

Indicazioni operative in materia di TRATTAMENTO DATI

Facendo riferimento alla nota del MIUR sopracitata si specifica che per le scuole secondarie di primo e secondo grado **in presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:**

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame si precisa che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico**

caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che **diano dimostrazione** di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

IL Dirigente Scolastico

Dott. Luigi Moliterno